Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 10 febbraio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958, n. 1251.

Inclusione dell'abitato di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1666, emesso nell'adunanza del 9 settembre 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 71. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1958, n. 1252.

Inclusione parziale dell'abitato di Affile, in provincia di Roma, fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1184, emesso nell'adunanza del 20 giugno 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Affile, in provincia di Roma, limitatamente alla zona indicata con tratteggio violetto nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 72. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1958, n. 1253.

Inclusione parziale dell'abitato della frazione Perino del comune di Coli, in provincia di Piacenza, fra quelli da consolidare e da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1469, emesso nell'adunanza del 25 luglio 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Perino del comune di Coli, in provincia di Piacenza, esclusa la zona appresso indicata.

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 73 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1958, n. 1254.

Inclusione dell'abitato di Sant'Angelo de' Lombardi, in provincia di Avellino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1506, emesso nell'adunanza del 25 luglio 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Sant'Angelo de' Lombardi, in provincia di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 74 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1959, n. 15.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Narni (Terni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Narni (provincia di Terni), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque, sempre a decorrere dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 85 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto comunale di Ramacca (Catania).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvato con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 5 marzo 1956, n. 39, della Giunta municipale di Ramacca (Catania), resa esecutiva il 26 marzo 1956, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 17 marzo 1958, n. 2002, del Consiglio comunale di Ramacca, resa esecutiva il 31 marzo 1958, con la quale è stata ratificata, a tutti gli effetti di legge, la suddetta deliberazione della Giunta municipale 5 marzo 1956, n. 39;

Vista la convenzione 30 aprile 1956, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Ramacca passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Vista la deliberazione 28 novembre 1957, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Ramacca;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Ramacca (Catania).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 30 aprile 1956, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Registro n. 2, foglio n. 365

(671)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ferentino (Frosinone).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ferentino (Frosinone), costituito, per legge, di trenta membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 9 novembre 1958, da due gruppi contrapposti di consiglieri, di pari consistenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per l'8 dicembre 1958, nessuno dei consiglieri conseguì, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza di voti prescritta, dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la nomina del sindaco, mentre la seduta di seconda convocazione, fissata per il 13 dicembre, fu dichiarata deserta per mancanza del « quorum » di intervenuti previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Frosinone, con decreto del 4 gennaio 1959, notificato a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto in entrambe le riunioni, fissate per il 10 ed 11 gennaio 1959, non poté effettuarsi alcuna votazione per mancanza del prescritto numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Ferentino di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ferentino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Domenico Del Prato.

Roma, addì 23 gennaio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ferentino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Del Prato è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

(651)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1959.
Scioglimento del Consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), costituito, per legge, di trenta membri, è risultato composto, in base alle elezioni del 12 ottobre 1958, di tredici consiglieri delle correnti politiche di sinistra, di quattordici delle correnti di centro e di tre esponenti delle destre.

Le intese che, dopo laboriose trattative, sembrarono essersi concretate tra questi due ultimi gruppi e che avrebbero forse potuto consentire, malgrado le diversità ideologiche e gli attriti affioranti, una regolare amministrazione dell Ente, si dimostrarono, invece, del tutto inconsistenti sino dalla prima seduta tenuta dal Consiglio, per la convalida degli eletti, nella quale due dei tre consiglieri di destra, venendo meno agli accordi, si schierarono apertamente con il gruppo delle sinistre

Si è venuta, in tal modo, a determinare, in seno al civico consesso, una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta

Dopo tre infruttuose sedute all'uopo tenute dal Consiglio — il 15, il 20 ed il 24 novembre 1958 — nelle quali risaltava evidente, dall'asprezza delle polemiche e delle reciproche accuse, a quale grado di tensione erano giunti i rapporti fra le avverse fazioni, il Prefetto di Reggio Calabria, al fine di porre quella rappresentanza consiliare inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, provvedeva a rivolgere, per tramite del commissario straordinario rimasto ad assicurare la continuità dei servizi, formale invito a procedere, senza ulteriori indugi, alla convalida degli eletti ed alla costituzione degli Organi essenziali per l'amministrazione della civica Azienda

Ma il richiamo dell'autorità non è valso a far recedere i consiglieri dalle loro posizioni di assoluta intransigenza, sicchè la situazione è andata rapidamente avviandosi verso le sue inevitabili conclusioni.

Nella seduta dell'11 dicembre, risoltasi ancora una volta in un nulla di fatto, l'esponente di uno dei gruppi consiliari dichiarava formalmente che la sua parte, vista l'impossibilità di un qualsiasi compromesso col gruppo avverso, si sarebbe d'ora innanzi astenuta dal partecipare ad altre inutili adunanze del Consiglio Sono così andate deserte, per difetto del « quorum » di presenti richiesto dalla legge, ai fini dell'elezione del sindaco, le due successive sedute del 16 e del 23 dicembre, nell'ultima delle quali anche i consiglieri intervenuti per dichiarazione del loro capo gruppo, hanno dato atto della impossibilità di superamento della crisi, invocando il sollecito intervento dell'autorità governativa per assicurare al Comune una straordinaria amministrazione Analoga, formale istanza è stata presentata al prefetto pure dai consiglieri dell'altra parte

Attesa, pertanto, la manifesta, organica incapacità funzionale di quella rappresentanza elettiva, esplicitamente riconosciuta dai suoi stessi componenti, di ogni corrente, il Prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del Consiglio suddetto, ai sensi dell'art 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, quale misura assolutamente indispensabile, nell'interesse della cosa pubblica, e generalmente attesa, ormai, dalla popolazione e da tutti i circoli politici locali

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo al proposto provvedimento, mi onoro di sottoporre alla firma della S V Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Taurianova e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nella persona del dott. Corrado Arciello, direttore di sezione di prefettura

Roma, addì 31 gennaio 1959

Il Ministro. TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) per gli insanabili contrasti interni, non è stato in grado di provvedere, sebbene formalmente richiamato dal prefetto alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso della Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Taurianova è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Arciello, direttore di sezione di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

(670)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1959.
Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo decrescente di un capitale differito complementare da abbinare — in misura non superiore al 25% — a tariffe miste e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 2 febbraio 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di « stagiaires » concluso a Madrid il 25 novembre 1957.

Il 3 febbraio 1959 è stato effettuato a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di « stagiaires » concluso a Madrid il 25 novembre 1957 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 453.

In conformità dell'art. 11 l'Accordo è entrato in vigore il 3 febbraio 1959.

(675)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1959, registro n. 2 Interno, foglio n. 259, il comune di Cellamare (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.650.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(693)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Industria oreficeria lombarda, già esercente in Milano, via Principe Eugenio n. 22.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 479-MI.

(546)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1410 in data 30 gennaio 1959, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona e il dott. Nicola Schirinzi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso per la durata di mesi sei.

(609)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione ricavato dal tombamento del tratto terminale della vena Mazzarini, in comune di Cesenatico (Forlì).

Con decreto 3 dicembre 1958, n. 1062, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione ricavato dal tombamento del tratto terminale della vena Mazzarini, in comune di Cesenatico (Forlì), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 15, particella 109, di mq. 11.640, ed indicato nella planimetria 18 ottobre 1956, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Forlì, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(608)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dott.ssa Maria Gabetta, nata a Rivanazzano (Pavia) il 23 febbraio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere, rilasciatole dalla Università di Torino in data 19 settembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(640)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 20 novembre 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1959
registro n. 1 Esercito, foglio n. 135

Sperandio Rinaldo, classe 1907, distretto Genova, ex capitano fanteria. — Le due medaglie di bronzo al valor militare concesse all'ex ufficiale rispettivamente con i decreti Presidenziali 5 aprile 1950 e 16 ottobre 1952, sono annullate e considerate come non avvenute in quanto lo Sperandio, degradato ed espulso dall'Esercito a decorrere dal 18 giugno 1948, alla data delle relative concessioni (5 aprile 1950 e 16 ottobre 1952), per effetto dell'art. 9 della citata legge 453, era incapace a conseguire decorazioni al valor militare.

(437)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 220.22.95, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2800 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta PARENTI Arturo fu Gaudenzio, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 17.466.151,70 (lire diciassettemilioniquattrocentosessantaseimilacentocinquantuno e centesimi 70), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 13 luglio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Sezione III, numero di mappa 190 Sub A/r, pascolo, ettari 42.91.22, reddito dominicale L. 4171,03.

Corrige

Sezione III, numero di mappa 190 Sub A/r (p), pascolo, ettari 42.91.22, reddito dominicale L. 4171,03.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(525)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 27 ottobre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956 n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 27-10-1958	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale													
1	ADEMOLLO LAMBRUSCHINI Giselda fu Luigi	3-10-52	1751	24- 8-54	259	11-11-54	5321/3225	20-12-58	20	355	305.000	20 000	Banca Naz del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	ANNIBALDI Angelo fu Giocondo	3-10-52	1750	31- 7-54	262	15-11-54	5322/3226	20-12-58	20	356	1.360.000	55.000	Id Id	Id.
3	ANTONELLI Marianna fu Francesco	27- 5-52	814	31- 7-54	262	15-11-54	5323/3227	20-12-58	20	357	4.150.000	395.000	Id Id	Id.
4	BEDARIDA Guido e Umberto di David e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata BEDARIDA	27-12-52	3923	24-12-54	51	3- 3-55	5324/3228	20-12-58	20	359	10.450.000	960.000	Id Id	Id.
5	BRENCIAGLIA Angelo fu Enrico	6- 9-52	1402	30- 8-54	284	11-12-54	5325/3229	20-12-58	20	358	1.000.000	75.000	Id Id	Id.
6	BRILLI Paolo fu Alessandro	25- 7-52	1184	30- 8-54	284	11-12-54	5326/3220	20-12-58	20	360	4.615.000	400 000	Id Id	Id.
7	BRUCHI Maria Annunziata fu Egidio, maritata LOTTERINGHI DELLA STUFA (partita catastale n. 203)	26-10-52	1867	4- 2-55	97	28- 4-55	5327/3231	20-12-58	20	361	1.090.000	105 000	Id Id	Id.
8	BULGARINI D'ELCI Piero fu Ferdinando	14- 5-52	591	30- 8-54	284	11-12-54	5328/3232	20-12-58	20	362	2 995 000	285 000	Id Id	Id.
9	CALABRESI Massimo fu Francesco	18-12-52	3502	16-11-54	54	7- 3-55	5329/3233	20-12-58	20	363	1.440.000	95.000	Id Id	Id.
10	CANONICA Pietro fu Giulio	25- 7-52	1186	11- 6-54	191	21- 8-54	5330/3234	20-12-58	20	364	22 855.000	1 975.000	Id Id	Id
11	CARLINI Vincenzo fu Giovanni	26-10-52	1877	16- 2-55	101	3- 5-55	5331/3235	20-12-58	20	365	530 000	50.000	Id Id	Id.
12	CARLINI Vincenzo fu Giovanni	18-12-52	3505	30-10-54	54	7- 3-55	5332/3236	20-12-58	20	366	310.000	25.000	Id Id	Id.
13	CARRA Carlo di Andrea	2- 4-52	374	16-11-54	54	7- 3-55	5333/3237	20-12-58	20	367	1.110.000	145 000	Id Id	Id.
14	CECCARINI Innocenza fu Riccardo	26-10-52	1880	23- 3-54	128	7- 6-54	5334/3238	20-12-58	20	368	3.140.000	150 000	Id Id	Id.

Roma, addì 19 gennaio 1959

Visto, p il *Ministro* SCARASCIA

(415)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	227875	385 —	Valentini *Bianca* fu Vittorio, moglie di Carosi Giov. Battista fu Clemente, domiciliata in Carbognano (Viterbo), vincolato per dote	Valentini *Elisa Bianca* fu Vittorio, moglie, ecc. come contro
Id.	227876	1.200,50	Valentini *Bianca* fu Vittorio, moglie di Carosi Giov. Battista fu Clemente, domiciliata in Carbognano, con usufrutto a Carosi Giovanni Battista fu Clemente, domiciliato in Carbognano (Viterbo)	Valentini *Elisa Bianca* fu Vittorio, moglie, ecc. come contro
Rendita 5% (1935)	218494	2.360 —	Filipponi Colomba fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Facco *Antonietta* di Angelo, vedova Filipponi, domiciliata in Castelleone (Cremona), con usufrutto a Facco *Antonietta* di Angelo, vedova Filipponi	Filipponi Colomba fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Facco *Antonia* di Angelo, vedova Filipponi, domiciliata in Castelleone (Cremona), con usufrutto a Facco *Antonia* di Angelo, vedova Filipponi
Id.	222333	4.030 —	Vece Armando di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Grottaminarda (Avellino)	Vece Armando di *Ciro* Giuseppe, minore, ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	303981	1.102,50	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Poinelli *Sandra* di Giuseppe, vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino)	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Poinelli *Alessandra* di Giuseppe vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino)
Id.	303982	367,50	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Poinelli *Sandra* di Giuseppe, vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino), con usufrutto a Poinelli *Sandra* di Giuseppe, vedova di Olivieri Diego	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Poinelli *Alessandra* di Giuseppe, vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino), con usufrutto a Poinelli *Alessandra* di Giuseppe, vedova di Olivieri Diego
Cons. 3,50 % (1906)	223868	1.750 —	Lovisolo *Adonide Giuseppina* di Carlo, nubile, domiciliata in Felizzano (Alessandria), vincolato per dote	Lovisolo *Giuseppina* di Carlo, nubile, ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	348202	66,50	Boselli *Maria* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata ad Alessandria	Boselli *Luigia Maria* di Paolo, minore, ecc. come contro
Id.	348204	21 —	Boselli *Maria* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata ad Alessandria, con usufrutto a favore di Boselli Paolo di Giovanni	Boselli *Luigia Maria* di Paolo, minore ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	6582	500 —	Castagna Ida fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre *Modenesi* Libera di Orosimbo, vedova Castagna, domiciliata in Darfo (Brescia)	Castagna Ida fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre *Modonesi* Libera di Orosimbo vedova Castagna, domiciliata in Darfo (Brescia)
Red. 3,50 % (1934)	39496	17,50	*Testone Pierina* fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Adele fu Giovanni domiciliata ad Alessandria	*Testone Metilde Maria Pierina* fu Bartolomeo, minore, ecc. come contro
Id.	122319	49 —	Come sopra	Come sopra
Id.	418910	525 —	Azzi Angelo fu Luigi, domiciliato a Mantova, con usufrutto vitalizio a Pinardi *Ernesta* fu Giovanni, domiciliato a Castellucchio (Mantova)	Azzi Angelo fu Luigi, domiciliato a Mantova, con usufrutto a Pinardi *Barbara* fu Giovanni, domiciliato a Castellucchio (Mantova)
Cons. 3,50 % (1906)	812949	700 —	Armando *Emilia* fu Cesare, nubile, domiciliata a Robilante (Cuneo)	Armando *Enrichetta Emilia* fu Cesare, nubile, domiciliata a Robilante (Cuneo)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	812950	700 —	Armando *Emilia* fu Cesare, nubile, domiciliata a Robilante (Cuneo)	Armando *Enrichetta Emilia* fu Cesare, nubile, ecc. come contro
Id.	812951	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	812952	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	812953	700 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	237368	3.200 —	Oddenino Bernardo fu Maurizio, *domiciliato a Ceresole d'Alba (Cuneo), usufrutto vitalizio a Pecchio Teresa fu Giovanni*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)	Oddenino Bernardo fu Maurizio, *minore sotto la patria potestà della madre Surra Margherita*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)
Id.	237371	3.200 —	Oddenino Maria Teresa fu Maurizio, *nubile, domiciliata a Ceresole d'Adda (Cuneo), usufrutto vitalizio a Pecchio Teresa*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)	Oddenino Maria Teresa fu Maurizio, *minore, sotto la patria potestà della madre Surra Margherita*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)
Id.	237374	6.400 —	Oddenino Pier Angela fu Giovanni, *nubile, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo), usufrutto a Pecchio Teresa*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)	Oddenino Pier Angela fu Giovanni, *minore, sotto la patria potestà di Dellacasa Margherita*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese della data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 26

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5%-1968:

1) n. 37.439 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal n. 7/9.149.753 al n. 7/9.149.756) di L. 20.000, rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Genova e denunciato dal sig. Canova Paolo, nato a Bargagli (Genova) il 23 agosto 1887 e domiciliato in Genova-Quinto, via Antica Romana di Quinto n. 80/7;

2) n. 411.684 di L. 100.000, rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Genova e denunciato smarrito dal signor Chiesa Daniele, nato a Mezzanego il 13 marzo 1921 e domiciliato in Borgonovo di Mezzanego (Genova) Isola n. 149.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 17 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(190)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 28

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958 n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n. 258581 di L. 50.000 (capitale nominale);
n. 456117 di L. 100.000 (capitale nominale);
n. 456118 di L. 100.000 (capitale nominale);
n. 119561 di L. 1.000.000 (capitale nominale);
n. 119562 di L. 1.000.000 (capitale nominale);
n. 119563 di L. 1.000.000 (capitale nominale);
n. 119564 di L. 1.000.000 (capitale nominale);

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti da Sampietro Alberta nata a Treviglio il 21 dicembre 1908 e domiciliata a Milano in via Borgonuovo n. 20.

2) n. 88865 di nominali L. 5.000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo 08/268865);

n. 107871 di nominali L. 10.000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/9855741 al 07/9855742);

n. 67437 di nominali L. 50.000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/7674361 al 07/7674370);

n. 115961 di nominali L. 100.000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/2319201 al 07/2319220);

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti da Bollarino Lucia in Taglioretti, nata a Torino il 29 gennaio 1909 e domiciliata a Milano in via Aselli n. 14.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 21 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 9 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,65	620,68	620,60	620,70	620,70	620,50	620,64	620,65
$ Can	—	637,50	637,50	637,50	637,40	637,72	637,625	638 —	637,70	637 —
Fr Sv	—	143,95	143,97	143,975	144 —	144,02	143,97	144,05	144,02	144 —
Kr D.	—	90 —	90 —	89,99	89,90	90 —	89,98	90 —	90 —	90 —
Kr N	—	87,03	87,03	87,035	87 —	87,05	87,02	87,05	87,04	87 —
Kr Sv	—	119,98	119,95	120 —	119,95	120,01	120,01	120,05	120,01	120 —
Fol	—	164,62	164,62	164,64	164,60	164,63	164,63	164,70	164,61	164,60
Fr B	—	12,42	12,425	12,42655	12,42	12,43	12,425	12,45	12,42	12,425
Fr Fr	—	126,58	126,63	126,60	126,70	126,61	126,605	126,70	126,61	126,60
Lst	—	1743,80	1743,50	1743,75	1743,25	1744,06	1743,70	1744 —	1744,05	1743,50
Dm occ	—	148,53	148,50	148,55	148,45	148,56	148,55	148,60	148,58	148,55
Scell Austr	—	23,94	23,95	23,9425	23,90	23,94	23,94	23,968	23,94	23,94

Media dei titoli del 9 febbraio 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906 .	70,325
Id 3,50 % 1902	69,50
Id 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934 .	87,175
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,20
Id 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95,225
Id 5 % 1936 .	99,825
Id 5 % (Città di Trieste)	95,30
Id 5 % (Beni Esteri)	95,20

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) .	105,175
Id 5 % (» 1° aprile 1960) . .	101,95
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100.325
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,175
Id 5 % (» 1° aprile 1965) .	100,275
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,35
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,69
1 Dollaro canadese	637,562
1 Franco svizzero	143,972
1 Corona danese	89,985
1 Corona norvegese	87,027
1 Corona svedese	120,005
1 Fiorino olandese .	164,635
1 Franco belga	12,426
100 Franchi francesi . .	126,602
1 Lira sterlina	1743,725
1 Marco germanico	148,55
1 Scellino austriaco	23,941

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1958, le seguenti società cooperative qui appresso indicate sono sciolte ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire

1) Società cooperativa di lavoro « Vomero », con sede in Acqui (Alessandria), costituita con ato in data 1° febbraio 1951, per notaio dott Giovanni Battista Santi,

2) Società cooperativa edilizia « Duomo », con sede in Ancona, costituita con atto in data 11 marzo 1953, per notaio dott Franco Ricci,

3) Società cooperativa edilizia « La Fortuna », con sede in Senigallia (Ancona), costituita con atto in data 10 settembre 1949, per notaio dott Eugenio Scaramellino,

4) Società cooperativa edilizia « La Castellana », con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita con atto in data 20 dicembre 1948, per notaio dott Armando Costantini,

5) Società cooperativa edilizia « Tra mutilati ed invalidi del lavoro », con sede in Bologna, costituita con atto in data 8 giugno 1950, per notaio dott Secondo Barisone;

6) Società cooperativa edilizia « Dipendenti statali Cedis », con sede in Bologna, costituita con atto in data 14 dicembre 1954, per notaio dot Antonio Stame,

7) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Pastrengo », con sede in Brescia, costituita con atto in data 31 ottobre 1945, per notaio dott. Giuseppe Cuccia,

8) Società cooperativa agricola « Eugenio Santacroce », con sede in Mesagne (Brindisi), costituita con atto in data 26 gennaio 1950, per notaio dott Pampaloni Giovanni,

9) Società cooperativa edilizia « Cenerentola », con sede in Cagliari, costituita con atto in data 21 marzo 1955, per notaio dott Arturo Saba,

10) Società cooperativa edilizia « Fiducia », con sede in Cagliari, costituita con atto in data 1° febbraio 1956, per notaio dott. Antonio Loi,

11) Società cooperativa di lavoro « Giacomo Matteotti », con sede in Paola (Cosenza), costituita con atto in data 11 luglio 1946, per notaio dott Osvaldo Zupi,

12) Società cooperativa di lavoro « Proletaria reduci », con sede in Bianchi (Cosenza), costituita con atto in data 19 gennaio 1947, per notaio dott. Osvaldo Zupi,

13) Società cooperativa di lavoro « La Rinascita », con sede in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), costituita con atto in data 16 ottobre 1949, per notaio dott Osvaldo Zupi;

14) Società cooperativa di lavoro « Fabbri per edilizia », con sede in Milano, costituita con atto in data 13 agosto 1948, per notaio dott Attilio Moneta Caglio;

15) Società cooperativa di lavoro « C E P R I. - Editoriale pubblicitaria rifornimento inerenti », con sede in Milano, costituita con atto in data 6 aprile 1946, per notaio dott Giuseppe Pedalino,

16) Società cooperativa di lavoro « Partigiana la cinematografica », con sede in Milano, costituita con atto in data 24 gennaio 1947, per notaio dott. Carlo Marchetti,

17) Società cooperativa di lavoro « Partigiana di costruzioni », con sede in Milano, costituita con atto in data 1° ottobre 1946, per notaio dott Ezechiele Zanzi;

18) Società cooperativa di lavoro « C.O.F.A.I. Farmacisti Africa Italiana », con sede in Milano, costituita con atto in data 8 marzo 1948, per notaio dott. Pietro Chiaveri;

19) Società cooperativa di consumo « Partigiana della montagna », con sede in Milano, costituita con atto in data 1° giugno 1945, per notaio dott. Giovanni Olivarese;

20) Società cooperativa di consumo « Alca », con sede in Milano, costituita con atto in data 10 novembre 1947, per notaio dott. Stefano Rezia;

21) Società cooperativa agricola « A.S.C.A.L. », con sede in Milano, costituita con atto in data 30 luglio 1947, per notaio dott. Giuseppe Quadri;

22) Società cooperativa di consumo « Proletaria », di articoli casalinghi, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita con atto in data 20 ottobre 1945, per notaio dottor Emilio Lapidari;

23) Società cooperativa agricola « Consorzio nazionale approvvigionamenti esercenti macchine agricole », con sede in Milano. costituita con atto in data 2 maggio 1947, per notaio dott. Giovanni Barenghi;

24) Società cooperativa agricola « La Volta », con sede in Cassano d'Adda (Milano), costituita con atto in data 28 gennaio 1951, per notaio dott. Ambrogio Giuliani;

25) Società cooperativa mista « Partigiana associazione cooperativa economica P.A.C.E. », con sede in Milano, costituita con atto in data 6 luglio 1945, per notaio dott. Marcello Cellina;

26) Società cooperativa edilizia « Merope », con sede in Milano, costituita con atto in data 18 aprile 1945, per notaio dott. Giovanni Olivares;

27) Società cooperativa edilizia « L'appartamento », con sede in Milano, costituita con atto in data 6 novembre 1950, per notaio dott. Carlo Perabò;

28) Società cooperativa di lavoro « Consorzio cooperativo ricostruzione città di Pesaro », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 24 ottobre 1946, per notaio dott. Enrico Zaccarelli;

29) Società cooperativa agricola « Copropas produttori di patate da semina », con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro), costituita con atto in data 21 marzo 1946, per notaio dottor Ettore Monti;

30) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 28 marzo 1952, per notaio dott. Gualtiero Capellini;

31) Società cooperativa edilizia « Italia gruppo A.C.L.I. », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 2 ottobre 1954, per notaio dott. Umberto Arcangeli;

32) Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 aprile 1948, per notaio dott. Antonio Ventura;

33) Società cooperativa agricola « Santa Maria Nuova », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 luglio 1947, per notaio dott. Igino Clementi;

34) Società cooperativa edilizia « Felicitas V Veneto », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 marzo 1948. per notaio dott. Arcuri Ignazio;

35) Società cooperativa di trasporto « Cooperativa posteggi », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 settembre 1948, per notaio dott. Alessandro Caporrini;

36) Società cooperativa mista « U.P.C. Unione fra produttori e consumatori », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 gennaio 1948, per notaio dott. Arcuri Ignazio;

37) Società cooperativa di lavoro « Sminatori », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 aprile 1951, per notaio dott. Mario Pulcini;

38) Società cooperativa di lavoro « S.C.I.A. Infissi Arredamenti », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 luglio 1947, per notaio dott. Guglielmo Vesci;

39) Società cooperativa di lavoro « Risorgere », con sede in Roma. costituita con atto in data 24 ottobre 1946, per notaio dott. Igino Clementi;

40) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione con fede » con sede in Roma, costituita con atto in data 3 ottobre 1946, per notaio dott. Guglielmo Vesci;

41) Società cooperativa di lavoro « Edile RE.MU.PA. », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 dicembre 1946, per notaio dott. Carmelo Schillaci;

42) Società cooperativa di lavoro « L'Edilizia », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 novembre 1946, per notaio dott. Rossetti Giovanni;

43) Società cooperativa edilizia « Unità operaia », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 settembre 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

44) Società cooperativa di lavoro « Straedil », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 settembre 1946, per notaio dott. Vincenzo Pompili;

45) Società cooperativa di lavoro « Romana panificatori », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 agosto 1946, per notaio dott. Arcuri Ignazio;

46) Società cooperativa di lavoro « Unione », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 agosto 1946, per notaio dott. Arcuri Ignazio;

47) Società cooperativa di lavoro « Reduci artigiani dell'abbigliamento C.R.A.D.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 marzo 1946, per notaio dott. Ugo Marrocchi;

48) Società cooperativa di lavoro « S.I.R.D. Sfruttamento Immobiliare Rifiuti Domestici », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 marzo 1946, per notaio dott. Carmelo Russo;

49) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione e progresso » con sede in Roma, costituita con atto in data 14 maggio 1947, per notaio dott. Ottorino Poce;

50) Società cooperativa di lavoro « Risorgente », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 marzo 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

51) Società cooperativa di lavoro « Leonardo ricostruzione danni di guerra », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 marzo 1944, per notaio dott. Claudio Pierantoni;

52) Società cooperativa di lavoro « Lavoratori romani », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 febbraio 1947, per notaio dott. Floriano Rosa;

53) Società cooperativa di lavoro « Edile Irnerio », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 agosto 1947, per notaio dott. Bruno Orefice;

54) Società cooperativa di lavoro « Piccone e badile », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 agosto 1946, per notaio dott. Guglielmo Vesci;

55) Società cooperativa di lavoro « Pulizie rapide accurate », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 gennaio 1951, per notaio dott. Vincenzo Colapietro;

56) Società cooperativa di lavoro « Trecentoventi », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 gennaio 1946, per notaio dott. Vincenzo Trapanese;

57) Società cooperativa di lavoro « Tirreno », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 febbraio 1946, per notaio dott. Arcuri Ignazio;

58) Società cooperativa di lavoro « Unione artigiana Roma e Provincia », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 febbraio 1946, per notaio dott. Raul Guidi;

59) Società cooperativa di lavoro « Operaia di lavoro del reduce », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 agosto 1946, per notaio dott. Giuseppe Pietromarchi;

60) Società cooperativa di consumo « Torrevecchia Reduci combattenti », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 dicembre 1947, per notaio dott. Alfredo De Martino;

61) Società cooperativa di consumo « P.E.R.E. Profughi Espulsi e Rimpatriati dall'Estero », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 marzo 1946, per notaio dott. Schillaci Ventura;

62) Società cooperativa di consumo « Terme di Diocleziano », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 gennaio 1945, per notaio dott. Luigi Buzi;

63) Società cooperativa di consumo « La Speranza », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 ottobre 1947, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

64) Società cooperativa agricola « Agricola Mirese C.A.M. », con sede in Mira (Venezia), costituita con atto in data 24 gennaio 1952, per notaio dott. Domenico Bordieri;

65) Società cooperativa di consumo « Panificatori di Prodipozzo », in Portogruaro (Venezia), costituita con atto in data 7 dicembre 1954, per notaio dott. Gianfrancesco Saccardo;

66) Società cooperativa di lavoro « A.LE.A. », con sede in Ariago di Mira (Venezia), costituita con atto in data 2 luglio 1945, per notaio dott. Domenico Bordieri;

67) Società cooperativa di lavoro « Edile Italia », con sede in Portogruaro (Venezia), costituita con atto in data 24 luglio 1945, per notaio dott. Magrini Settimio;

68) Società cooperativa edilizia « Previdenza », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 10 dicembre 1954, per notaio dott. Mario De Facendis;

69) Società cooperativa agricola « Campo delle rose », con sede in Montefiascone (Viterbo), costituita con atto in data 4 giugno 1948, per notaio dott. Luigi Donati.

(166)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica, a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Vista la tabella P A, quadro 67, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 16,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia. Il concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato

Art 2

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (5ª elementare),

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salve le elevazioni di cui al successivo art 4,

d) buona condotta,

e) idoneità fisica all'impiego

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L 200, deve essere presentata o fatta pervenire alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia recente del candidato, applicata su un foglio di carta da bollo da L. 200 ed autenticata da un notaio o dal sindaco

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda

1) le generalità, con l'esatta indicazione della data e del luogo di nascita, nonchè della residenza,

2) il possesso della cittadinanza italiana,

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se amnistiate o condonate) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

8) i titoli che dànno diritto alla elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso;

9) il domicilio ed il recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art 4

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *c)*, è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovano nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n 93, salvo quanto previsto dall'art 2 della legge citata;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi di zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1945, n 267,

4) il limite massimo di età è elevato ad anni 40: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1944, n. 178

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni

Il limite massimo di età di cui sopra è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ed alle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato e nei confronti dei sottuf-

ficiali di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina. A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume, con la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno una dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-ter rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera g) per i figli dei mutilati e invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito a trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

o) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'orignale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio;

r) gli impiegati statali non di ruolo dovranno produrre un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza, su carta bollata da L 100;

s) gli impiegati statali di ruolo e quelli appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno esibire una copia dello stato matricolare fornita di bollo da L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 7.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), a pena di deca-

denza, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 (i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art 4);

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100,

c) certificato su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che, trattandosi di minore degli anni ventuno, non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso,

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200,

e) certificato rilasciato su carta da bollo da L 100, da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia, colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1953 n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre,

f) certificato di studio in bollo, dal quale risulti che il candidato ha conseguito la licenza di scuola elementare,

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva redatti su carta da bollo da L 100

I documenti specificati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al precedente secondo comma

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti dovranno produrre la copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L 200 ed i documenti di cui alle lettere *e*) ed *f*)

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana,
certificato di godimento dei diritti politici,
certificato del casellario giudiziale,
certificato medico

Ogni altro documento e soggetto a tassa di bollo

Art 8

La data della prova pratica sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima del suo svolgimento

Di detta data sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 9

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine di merito risultante dalla somma dei coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione per la valutazione dei titoli

A parità di merito saranno osservate le norme del quarto comma dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Art 10

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 20 novembre 1958

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1959
Registro n 16 Grazia e giustizia, foglio n 61 — BOVIO

(662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Ritenuto che, ai sensi dell'art 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, trentuno dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza devono essere conferiti mediante concorso riservato agli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, in possesso del prescritto titolo di studio,

Decreta

Art 1

E' indetto un concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato

Art 2

A detto concorso sono ammessi gli impiegati non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio nelle Amministrazioni statali in possesso dei seguenti requisiti

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore,

B) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici,

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età

Art 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire, tramite l'ufficio presso cui l'impiegato presta servizio, alla Prefettura della provincia in cui ha sede detto ufficio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati residenti nel Territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta dovranno presentare le domande nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla questura di Aosta.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, ed eventualmente le prove facoltative che il candidato intenda sostenere, a norma dell'art. 9 del presente decreto (stenografia e lingua straniera. francese, inglese o tedesco).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno dell'arrivo.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divione personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine. A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento *istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 *rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art.* 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica *4 luglio 1956, n. 1117*.

Gli aspiranti che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i *concorrenti utilmente collocati nella graduatoria* saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti *che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non* è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego messo a concorso.

Nel caso che l'aspirante *abbia qualsiasi imperfezione*, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli impiegati che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario.

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione alle liste di leva

Art 7

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell invito dell'Amministrazione, di cui al secondo comma del ricordato art 6

I candidati che dimostrino di essere impiegati dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano

Art 8

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art 9

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma

Prove scritte

1) nozioni generali di diritto Costituzionale ed amministrativo,

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d Europa,

3) prova pratica di dattilografia

Prove orali:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi.

3) nozioni generali di diritto penale; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento

La prova scritta di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesco).

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove scritte

Art 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti di pubblica sicurezza in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto decadranno dalla nomina

Il direttore capo della Divisione personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1958

p. *Il Ministro* MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1959
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 248. — MARTORELLA

(494)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 11230 Div. 3ª san., in data 12 marzo 1956, con il quale è stato indetto il concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1955,

Visto il decreto prefettizio n. 36567/3ª San , in data 29 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto,

Visti i decreti prefettizi n. 36568/3ª San , del 29 agosto 1958, n 41108/3ª San , del 3 ottobre 1958 e n 46619/3ª San dell'8 novembre 1958, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra,

Considerato che il vincitore della condotta di Trisobbio ha rinunciato alla condotta assegnatagli,

Ritenuto che deve pertanto procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato nelle domande di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Perasso Sebastiano è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Trisobbio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti pubblici della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Trisobbio

Alessandria, addì 16 gennaio 1959

Il prefetto: SARRO

(562)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.